

Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

Sezione civile

Il Tribunale di Crotona, nella persona del GOP, dott. Maurizio Rago, pronuncia, *ex art.* 281 *sexies* cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **R.G. n. 2023/2017**

promossa da:

CAF CISAL s.r.l., P.I. 04405721004, con sede in Roma alla via Plinio n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Orietta Barbuto, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vibo Valentia in Viale Matteotti (Palazzo Carime);

ATTRICE OPPONENTE

contro

SERVIZI KROTONE s.r.l., P.I. 03159310790, con sede in Crotona alla via Roma n. 41, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Angela Basile, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Belvedere di Spinello alla via Madonna dell'Arco n. 19;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



1.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 24.05.2017, SERVIZI KROTONE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - in data 23.03.2011 stipulava con CAF CISAL s.r.l. convenzione con la quale veniva affidata alla ricorrente lo svolgimento di attività fiscali e previdenziale per conto della stessa CAF CISAL s.r.l. a decorrere dal 23.03.2011;-la ricorrente aveva regolarmente eseguito la stipulazione contrattuale ed era creditrice nei confronti della CAF CISAL s.r.l. della complessiva somma di euro 23.126,31, portata dalle fatture in atti, quale compenso per l'attività fiscale e previdenziale svolta per conto della medesima società; sulla base di tali premesse SERVIZI KROTONE s.r.l. otteneva nei confronti della società opponente decreto ingiuntivo n. 470/2017, emesso dal Tribunale di Crotona in data 14.06.2017, per la somma di euro 23.126,31, oltre interessi di mora e spese della procedura.

2.

Con atto di citazione, notificato in data 05.10.2017, CAF CISAL s.r.l. spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.

A fondamento della domanda l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 della convenzione; deduceva l'inadempimento della società opposta per la mancata consegna ed elaborazione del materiale raccolto e per la violazione dell'obbligo di esclusiva nell'esercizio dell'attività da parte della SERVIZI KROTONE s.r.l.; - rilevava che la società opponente aveva sempre provveduto al pagamento dei compensi fino all'anno 2015, ed era stata regolarmente saldata la fattura n. 1 del 16.01.2015, indebitamente azionata; chiedeva, in via preliminare, declaratoria di incompetenza del giudice adito e, nel merito, la nullità della pretesa creditoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 05.03.2018, si costituiva in giudizio SERVIZI KROTONE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale, eccepiva l'infondatezza delle doglianze avversarie; contestava la genericità, indeterminatezza e la mancata approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti; deduceva di aver regolarmente eseguito l'obbligazione contrattuale; rilevava che parte opponente non aveva provato in alcun modo l'eccezione di inadempimento formulata; chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: in via preliminare, la declaratoria di nullità della clausola compromissoria; in via subordinata, la condanna di parte opponente al



pagamento delle spese di lite del giudizio monitorio; nel merito, il rigetto dell'opposizione.

4.

Respinta l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ.

5.

In limine va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito in virtù di clausola compromissoria prevista dall'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti, sollevata da parte opponente.

L'art. 808 c.p.c., rubricato "*Clausola compromissoria*" dispone che "*Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807*".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori (cfr. da ultimo Cass. Sez Unite n. 21550/2017).

Tanto premesso, giova rilevare che nel caso di specie la stipulazione contrattuale non risulta oggetto di trattativa tra le parti.

La condizioni contrattuali sono state predisposte unilateralmente da CAF CISAL s.r.l., l'altra parte ha aderito, limitandosi a manifestare il proprio consenso.

La clausola compromissoria, di cui è pacifica la natura vessatoria, è soggetta alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c..

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione.

Più specificatamente, con riferimento all'ipotesi in cui la distinta sottoscrizione richiami più condizioni generali di contratto, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha affermato che "*non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma*



2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, poiché con tale modalità non è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l'approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate" (Cass. n. 9492/2012, Cass. 21816/2009, Cass. n. 5733/2008,)

La clausola compromissoria, prevista dall'art. 18 della convenzione, risulta al contrario approvata unitamente ad altre clausole, alcune delle quali (artt. 6,7,13..) in realtà non vessatorie e pertanto l'approvazione della parte aderente deve ritenersi inefficace.

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di legittimità deve, infatti, escludersi che possa valere come specifica approvazione per iscritto il richiamo in blocco da parte del contraente delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte, nel caso in cui tale rinvio comprenda anche clausole non vessatorie.

Per le ragioni esposte, la clausola compromissoria, prevista dall'art. 18 della convenzione, deve ritenersi nulla in quanto clausola vessatoria non ritualmente approvata per iscritto.

6.

Passando al merito della controversia, l'opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.

Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).



Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: *"Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione"* (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).

Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito l'inadempimento di parte opposta per la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella stipulazione contrattuale.

In particolare CAF CISAL s.r.l. lamenta la mancata esecuzione da parte della società opposta dell'obbligazione assunta nella stipulazione contrattuale di consegna del materiale raccolto ed elaborato (cfr. art. 5 lett. f, art. 8 convenzione in atti) nonché la violazione dell'obbligo di esclusiva nell'esercizio dell'attività (cfr. art. 15 convenzione in atti), avendo parte opposta instaurato nel medesimo ambito territoriale un rapporto di collaborazione con un diverso CAF concorrente.

In tal caso, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, l'onere probatorio viene invertito e pertanto spetta al convenuto opposto provare la regolare esecuzione della prestazione.

Ebbene, parte opposta non ha fornito alcuna prova dei fatti contestati dall'opponente, limitandosi ad affermare che controparte non ha adeguatamente provato l'eccezione di inadempimento formulata.

Anche la prova testimoniale non ha fornito utili elementi atti a dimostrare l'avvenuta regolare esecuzione dell'obbligazione contrattuale da parte della SERVIZI KROTONE s.r.l. (cfr. dichiarazioni rese dal teste Venneri Dalila all'udienza del 23.07.2019).

La pretesa creditoria azionato risulta, pertanto, fondata solo sulle fatture prodotte in atti che, quali documenti unilaterali di parte, non possono costituire prova del credito nel presente giudizio di opposizione.

Con riguardo alla natura ed al valore probatorio della fattura commerciale occorre



evidenziare che secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio: *“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”* (cfr. Cass. 12.01.2016 n. 299; Cass. 13/01/2014 n. 462; Cass. 05/08/2011 n. 17050; Cass. 28/06/2010 n. 15383; Cass. 15/01/2009 n. 806; Cass. 13/06/2006 n. 13651; Cass. 17/12/2004 n. 23499).

La contestazione, che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato.

Alla luce delle contestazioni mosse da parte opponente, incombeva, pertanto, alla società opposta la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero l’adempimento della propria obbligazione, non potendo la fattura, titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova in favore della parte che l’ha emessa (cfr. *ex plurimis* Cass. sent. n. 5071/2009; Cass. sent. n. 17371/2003).

Ciò nondimeno, parte opposta non ha assolto al proprio onere probatorio, provando i fatti costitutivi del diritto azionato.

7.

Il mancato necessario riscontro probatorio della pretesa creditoria, determina, pertanto, l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.

8.

Ogni altra questione è assorbita.

9.

Le spese di lite ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opposta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 37/2018), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase, ridotti del 50%, in ragione dell’assenza di questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:



1. accoglie l'opposizione, proposta da CAF CISAL s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 470/2017, emesso dal Tribunale di Crotona in data 14.06.2017;

2. condanna SERVIZI KROTONE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore dell'opponente, in complessivi euro 2.562,50, di cui euro 2.417,00 per compensi, ed euro 145,50 per spese, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;

Sentenza esecutiva *ex lege*, resa ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Crotona, 17.11.2020

Il Giudice

GOP dott. Maurizio Rago

